Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

Prot. n. *Brescia, 28 aprile 2017*

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI

IL DIRETTORE

VISTA la L. 21 dicembre n. 508/1999;
VISTO il D.P. R. 132/2003 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzative delle istituzioni artistiche e musicali, in particolare l'art. 6 comma 4;
VISTO lo Statuto di questo Conservatorio;
VISTO il regolamento didattico di questo Conservatorio;
VISTA **la delibera n° 38 del Consiglio Accademico del 4 aprile 2017,**

DECRETA

l'emanazione del **"Regolamento Disciplinare per gli Studenti del Conservatorio *Luca Marenzio* – Brescia"**.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data odierna, viene affisso all'Albo e pubblicato nel sito web del Conservatorio.

Art. 1
Principi e finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operino all'interno del Conservatorio "Luca Marenzio" nelle sue sedi di Brescia e di Darfo Boario Terme, nel seguito denominato "Conservatorio". In particolare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, al Conservatorio. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano le sedi del Conservatorio per un periodo limitato di tempo.
2. Il Regolamento disciplinare entra in vigore all'atto della sua affissione all'albo di Istituto.

Art. 2
Ambito e criteri di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione.
2. La responsabilità disciplinare è individuale.
3. Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato, se minorenne anche di un genitore o di chi ne faccia le veci.

Art. 3
Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi

alle proprie attività di studio e di produzione artistica con particolare riguardo alle attività collettive.

2. Gli studenti devono tenere nei confronti del direttore, di tutto il personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti, un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.

3. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi, dei concerti finali e degli esami, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal direttore e di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. Non è ammessa l'ignoranza quale motivazione di eventuali inadempienze.

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e gli strumenti dell'Istituto e a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone e al patrimonio della scuola.

5. L'impegno di partecipazione alle produzioni artistiche programmate dall'Istituzione è primario e vincolante. Sono considerati motivi validi quale giustificazione per le assenze unicamente i seguenti: malattia, gravi motivi personali o di famiglia.

6. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

Art. 4
Illeciti disciplinari

1. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto che:

a) sia gravemente offensivo dell'immagine del Conservatorio o sia offensivo della dignità del direttore, dei docenti, del personale tecnico e amministrativo, degli studenti o di qualsiasi altro soggetto che abbia relazioni con le attività svolte dall'Istituto;

b) provochi il danneggiamento o la mancata e ingiustificatamente ritardata restituzione, in caso di prestito, di beni di proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dal Conservatorio;

c) comporti l'ingiustificata assenza alle attività di produzione artistica (e/o alle relative prove) previste dagli organi istituzionali anche oltre la normale attività didattica, a seguito di assunzione di impegno da parte dello studente;

d) sia diretto al fine di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;

e) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;

f) comporti violazione di leggi e regolamenti;

g) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 5
Sanzioni

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono:

a) ammonizione verbale;

b) ammonizione scritta;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche;

d) sospensione temporanea dal Conservatorio, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.

2. la sanzione superiore alla ammonizione scritta comporta la decadenza da eventuali benefici (borse di studio, premi, partecipazione a concorsi, saggi ecc.).

3. l'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della

sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

Art. 6
Organi competenti

1. Secondo l'art. 6 comma 4 del DPR 132/03 e secondo l'art. 9 comma 5 dello Statuto, la competenza nel merito dei provvedimenti disciplinari spetta al Direttore dell'Istituto.

Art. 7
Procedimento disciplinare

1. Il Direttore, ricevuta la notizia del presunto illecito, dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Deve quindi procedere all'audizione dello studente e, nel caso di uno studente minorenne, di un genitore o da chi ne faccia le veci. Lo studente, nei casi di possibile sanzione previsti dall'art. 5 comma 2, c), d), e), deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata.
2. La comunicazione deve contenere:
   a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
   b) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
   c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
3. In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
4. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi.
5. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.
6. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.

Art. 8
Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, b), c), d) è ammesso, entro 5 giorni dalla notifica all'interessato, ricorso all'organo di garanzia. Esso è formato da tre docenti - nominati dal Consiglio accademico - e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto e, su richiesta dello studente, da un rappresentante della Consulta degli studenti comunque senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore - sentito il Consiglio accademico - provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

0 2 MAG 2017

CONSE... ...USICA
0 2 MAG 2017
Prot. n° 2031 Cat. 6P3

Il Direttore
Ruggero Ruocco